

COMUNE DI MOLINA ATERNO

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 10 del Reg. Data 28.06.2012	OGGETTO : IMU sperimentale anno 2012 – Approvazione Aliquote e Regolamentazione
---	--

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno ventotto del mese di giugno alle **ore 19,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
FASCIANI ROBERTO	X		MUCCIANTE CLAUDIA		X
FASCIANI LUIGI	X		FASCIANI SANDRO	X	
AMICOSANTE MASSIMO	X		CRUDELI GIANFRANCO	X	
NARDELLA MAURO	X		GATTI UMBERTO	X	
DEL VESCO PIETRO	X		DI CINTIO CARMINE	X	
ANTONELLI BRUNO	X				
CARLUCCI GIOVANNI	X				
COLETTI MASSIMO	X				

Assegnati n° 13
In carica n° 13

Presenti n° 12
Assenti n° 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

- Presiede il Signor **Roberto FASCIANI** nella sua qualità di **SINDACO**;
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Cesidio PRESUTTI**.
- La seduta è **PUBBLICA**
- Nominati scrutatori i Signori :

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04/06/2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si propone al Consiglio Comunale, per tutte le motivazioni ivi evidenziate la misura delle aliquote IMU sperimentale e della relativa regolamentazione, per l'anno 2012 come di seguito determinate e precisamente:

- **4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;**
- **2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**
- **7,60 per mille per tutti gli altri immobili;**

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Considerato che l'art 13 del D.L. 201/2011 prevede che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell'ICI, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti

moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Considerato altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del reddito dominicale ed un moltiplicatore del 130, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110;

Vista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Atteso che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

Viste le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

Considerato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base del 7,6 per mille, quota da versare allo Stato contestualmente all'IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune;

Ritenuto di determinare, in considerazione delle attuali esigenze di bilancio ed al fine di non gravare ulteriormente sugli amministratori, nella misura del 4,00 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa

coniugale), nella misura dell' 7,60 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili e nella misura del 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Evidenziato come il comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, all'ultimo inciso prevede come(...)Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Che conseguentemente è possibile alla luce della normativa sopra indicata, in considerazione delle esigenze che potranno successivamente manifestarsi all'effettiva valutazione dei versamenti che saranno effettuati entro il 18/06/2012 da parte degli interessati, poter nuovamente intervenire in merito;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49,1 comma, del decreto legislativo 267/2000;

Con l'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, presenti e votanti n. 12 consiglieri

DELIBERA

1) di approvare e determinare, per tutte le motivazioni evidenziate in narrativa e che devono intendersi integralmente riportate per costituirvi parte integrante e sostanziale, la misura delle aliquote IMU sperimentale e della relativa regolamentazione, per l'anno 2012 come di seguito determinate e precisamente:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di approvare e determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

3) di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

4) di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/92;

5) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, a seguito di apposita votazione unanime e palese, presenti e votanti n. 12 consiglieri.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI

IL PRESIDENTE
Roberto Dr. FASCIANI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
MASCIOLI Denis

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Dalla Residenza Municipale, li 03.07.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e d è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cesidio Dr. PRESUTTI)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Molina Aterno, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesidio Dr. PRESUTTI